

*Articolo 2*

I preparati appartenenti al gruppo «Microrganismi» elencati all'allegato II del presente regolamento sono autorizzati quali additivi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate nello stesso allegato.

*Articolo 3*

Le autorizzazioni provvisorie dei preparati compresi nel gruppo «Microrganismi» elencati all'allegato III, sono rinnovate secondo le condizioni indicate nello stesso allegato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2001.

*Articolo 4*

Si autorizza l'uso dell'additivo appartenente alla categoria «Coccidiostatici e altre sostanze medicinali» di cui all'allegato IV del presente regolamento, in qualità di additivo per l'alimentazione animale, alle condizioni indicate nel citato allegato.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*